



## PRONTUARIO PER LE VIOLAZIONI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO AI SENSI DEL D.L.19/2020

di Giuseppe Aiello<sup>1</sup> e Domenico Carola<sup>2</sup>

Di seguito si evidenziano le principali norme di interesse per g

li organi di polizia preposti al controllo:

### **Art.4 comma 1 Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020**

#### Provvedimenti adottati con DPCM – Articolo 2

Salvo costituisca più grave reato, viene sanzionato il mancato rispetto delle misure di contenimento già adottate con **D.P.C.M. 8 marzo 2020**, di cui **all'articolo 1, comma 2**.

Tra le quali si ricorda la lettera

1. a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.

#### Violazione commessa senza utilizzo del veicolo.

L'accertamento avviene secondo le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ma la determinazione dell'importo e le modalità di pagamento seguono **l'art. 202 del codice della strada**.

Pertanto

da **€. 400 a €. 3000**, pagamento in misura ridotta **€. 400**; definizione agevolata (30 gg. con sconto 30%) **€. 280,00**. Autorità competente a ricevere il ricorso: Prefetto- Pagamento: F 23 precompilato

#### Violazione commessa con utilizzo del veicolo.

da **€. 533,33 a 4.000**, pagamento in misura ridotta **€. 533,33**; definizione agevolata (30 gg. con sconto 30%) **€. 373,34**. Autorità competente a ricevere il ricorso: Prefetto- Pagamento: F 23 precompilato

**ALLE VIOLAZIONI NON CONSEGUONO SANZIONI ACCESSORIE**

---

<sup>1</sup> Comandante Polizia Locale di Lioni (AV). Docente della Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania.

<sup>2</sup> Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de *Il Sole 24 Ore*.



**Art. 3 comma 1 Decreto-Legge, n. 19 del 25 marzo 2020**

Provvedimenti adottati dalla Regione o dal Sindaco

Violazione misura imposta con provvedimento regionale temporaneo

commessa senza utilizzo del veicolo.

da €. **400 a €. 3000**, pagamento in misura ridotta €. **400**; definizione agevolata (30 gg. con sconto 30%) €. **280,00**. Autorità competente a ricevere il ricorso: Presidente della Regione o Sindaco – Pagamento: modalità prevista dalla Regione o dal Sindaco

Violazione commessa con utilizzo del veicolo.

da €. **533,33 a 4.000**, pagamento in misura ridotta €. **533,33**; definizione agevolata (30 gg. con sconto 30%) €. **373,34**. Autorità competente a ricevere il ricorso: Presidente della Regione o Sindaco – Pagamento: modalità prevista dalla Regione o dal Sindaco.